

Aspetti essenziali della normativa fiscale di vantaggio per l'esenzione delle ASD

Catanzaro, 26 Novembre 2016

A.S.D. - Definizione

Un' **Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)** è un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: *la gestione di una o più attività sportive senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.*

Se le A.S.D. hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi sia nella fase di formazione che nella gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

Attività dilettantistica o professionistica

I criteri per distinguere l'attività dilettantistica da quella professionistica sono indicati dal **Consiglio Nazionale del CONI**.

L'**attività sportiva professionistica** è quella svolta, a titolo oneroso ed in modo continuativo, nelle discipline regolamentate dal CONI da parte di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che conseguono la qualificazione nelle federazioni nazionali.

L'attività sportiva professionistica non può essere svolta da A.S.D. ma soltanto da S.p.A. ovvero S.r.l.

La fase costitutiva

Passo 1:

Scegliere la forma giuridica più adeguata tra

- ✓ associazione non riconosciuta (per le A.S.D. costituzione in forma scritta obbligatoria)
- ✓ associazione riconosciuta (costituzione mediante atto pubblico e richiesta riconoscimento presso Regione o Prefettura UTG)
- ✓ ONLUS (riconosciute dalle Direzioni Regionali delle Entrate)

La fase costitutiva

Passo 2

Stilare atto costitutivo e statuto

- ✓ Dall'atto costitutivo devono risultare la denominazione dell'ente (ivi inclusa la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica), lo scopo, il patrimonio e la sede
- ✓ Anche il contenuto dello Statuto deve contenere quanto previsto per legge, soprattutto per poter usufruire dei benefici fiscali, oltre che la clausola volta ad escludere la copertura da parte dei membri del C.d.A. della medesima carica in altri enti

Lo Statuto – Clausole Obbligatorie

- ✓ Denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva
- ✓ Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica
- ✓ Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- ✓ Assenza di fini di lucro
- ✓ Norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- ✓ Obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione
- ✓ Modalità di scioglimento con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio

Lo Statuto – Le clausole per usufruire dei benefici fiscali

- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l'effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa);
- diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione;

Lo Statuto – Le clausole per usufruire dei benefici fiscali

- criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
- quota o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

Dopo aver richiesto il codice fiscale la A.S.D. dovrà registrare atto costitutivo e statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

L'associazione dovrà presentare all'Ufficio Territoriale:

- ✓ **Modello 69** in duplice copia
- ✓ **Due originali degli atti da registrare** (in alternativa un originale ed una fotocopia)
- ✓ **I contrassegni telematici per l'assolvimento dell'imposta di bollo** (ex marca di bollo), con data di emissione successiva alla stipula da applicare su ogni copia da registrare (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe)

La registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto

- ✓ Il modello di pagamento F23 nel quale inserire i dati anagrafici dell'associazione oltre quelli del versamento:
 - **Ufficio o Ente** (codice Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si intende effettuare la registrazione)
 - **Causale RP**
 - **Codice Tributo 109T**
 - **L'importo da versare pari ad Euro 200**

Se l'atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico la registrazione avviene a cura del notaio.

Il Codice Fiscale

A seguito della costituzione, l'associazione dovrà procedere a richiedere il **codice fiscale, che rappresenta l'elemento indicativo dell'ente.**

La richiesta viene effettuata presentando il Modello AA5/6 che deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Può essere presentato:

- *direttamente, in duplice copia, anche a mezzo persona appositamente delegata ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate*
- *a mezzo posta, in un'unica copia, mediante raccomandata.*

Il medesimo modello andrà presentato in seguito ogni qualvolta si dovessero verificare variazioni di dati (es. cambio sede o legale rappresentante)

La Partita IVA

Se l'associazione intende svolgere operazioni rilevanti ai fini Iva (e quindi anche attività commerciale) deve richiedere l'attribuzione del numero di Partita Iva.

In tal caso sussiste anche l'obbligo di iscrizione al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative tenuto presso la Camera di Commercio).

La richiesta viene effettuata presentando il Modello AA7/10 con il quale verrà attribuito un unico numero identificativo valido anche come codice fiscale.

Il Modello AA7/10 andrà presentato in seguito nel caso di variazioni dati.

Il Modello AA7/10 può essere presentato con un unico adempimento ai fini dell'iscrizione al REA mediante la c.d. Comunicazione Unica.

Il quadro di riferimento

Dal punto di vista fiscale le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** sono destinatarie di un articolato complesso di disposizioni:

- alcune di portata generale, comuni a tutti i soggetti rientranti nella categoria degli Enti non Commerciali;
- altre relative a quella particolare categoria di enti non commerciali costituita dalle associazioni;
- altre, ancora, specificatamente ed esclusivamente indirizzate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che presentano determinati requisiti.

Le norme di portata generale

Le ASD rientrano nel novero degli enti non commerciali.

Sono tali:

*<<Gli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività non commerciali**>>*

(art. 73 c. 1 lett. C) DPR 917/1986 (Tuir))

Le attività commerciali si possono comunque svolgere ma devono avere ma devono avere carattere accessorio/di supporto rispetto all'attività istituzionale (non commerciale).

Se tali attività acquistano, per un intero periodo d'imposta, carattere prevalente, l'ente perde la qualifica di non commerciale.

Il c.4 art. 149 del Tuir precisa che per ASD vige una presunzione legale di sussistenza della natura non commerciale.

Quindi le ASD sono sempre Enti non Commerciali.

Il c.d. Terzo Settore

Il 18 Giugno 2016 è stata pubblicata in G.U. la legge 6 Giugno 2016, n.106, recante delega al Governo per la riforma del **Terzo Settore**, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

In particolare il Terzo Settore è definito come *il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.*

Le finalità della Legge Delega

Tra le finalità della Legge Delega si annovera **la revisione della disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di associazioni e fondazioni da attuarsi secondo alcuni principi e criteri direttivi.**

Tra questi quelli di maggiore impatto per le ASD saranno i seguenti:

- ✓ definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
- ✓ previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente nonché attraverso la loro pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Le finalità della Legge Delega

E' infine previsto il **riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore**, da attuare in base alle seguenti linee-direttrici:

- revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;
- razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore;

Le finalità della Legge Delega

- riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo;
- razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore;
- introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore;
- assegnazione di immobili pubblici inutilizzati;
- revisione della disciplina delle ONLUS.

Il regime fiscale degli ENC

(Art. da 143 a 149 del Tuir)

Ires: aliquota del **27,5%** (24% dal 2017) sul reddito complessivo determinato come somma tra i redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione dei redditi esenti, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o ad imposta sostitutiva.

Per la determinazione dell'eventuale reddito derivante da attività commerciale si può utilizzare il **metodo ordinario**:

Reddito = proventi conseguiti - costi sostenuti limitatamente all'attività commerciale

(occorrerà istituire una contabilità separata)

ovvero il **metodo forfettario**

(previsto per gli ENC ammessi al regime della contabilità semplificata – nell'anno precedente a quello in corso, per tutte le attività esercitate, ricavi conseguiti < a 400 mila euro, se esercenti attività di prestazioni di servizi, ovvero a 700 mila euro se esercenti altre attività)

Il Metodo Forfettario

Il reddito scaturisce dall'applicazione dei seguenti coefficienti di redditività:

- **Prestazioni di servizi:**

- 15% per ricavi fino a 15.493,71 euro
- 25% per ricavi superiori e fino a 400 mila euro

- **Altre attività:**

- 10% per ricavi fino a 25.822,84 euro
- 25% per ricavi superiori e fino a 700 mila euro.

L'**opzione** è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, vale a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino alla revoca, ed è **valida per un triennio**.

Nel caso in cui è svolta solo attività istituzionale (non commerciale) non vi è obbligo di presentare la Dichiarazione Annuale dei Redditi.

Iva

*Gli ENC sono **soggetti passivi Iva** solo con riferimento alle operazioni svolte nell'ambito dell'eventuale **attività commerciale**.*

Rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva **i fondi pervenuti mediante le pubbliche raccolte effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore, o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

- ✓ In tali casi occorre redigere **entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un rendiconto**, con relazione illustrativa, dal quale emergano le **entrate** e le **spese relative a ciascuna manifestazione** in cui si è realizzata la raccolta fondi

Iva

Sono sempre considerate commerciali e quindi sempre imponibili ai fini Iva:

- *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso il pagamento di un corrispettivo o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto,*
- *le operazioni oggettivamente commerciali (art. 4, c. 5, DPR 633/1972).*

Se si svolgono tali attività occorre porre in essere tutti gli adempimenti previsti per i soggetti Iva .

(emissione fatture, registrazione documenti emessi e ricevuti, dichiarazione annuale, comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva “spesometro” tramite il “Modello di Comunicazione Polivalente”).

Irap

La determinazione della base imponibile Irap segue regole differenziate a seconda che l'ente svolga solo attività istituzionale o anche attività commerciale (art. 10 del D.Lgs. 446/1997).

In ogni caso trovano applicazione le deduzioni ordinariamente previste, oltre che le deduzioni analitiche previste dalla legge.

- ✓ Per gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario per la determinazione del reddito d'impresa

Base imponibile Irap = reddito rilevante ai fini Ires + costo del personale dipendente + compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi + retribuzioni dei lavoratori occasionali + interessi passivi.

- ✓ Il reddito imponibile e l'ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunque dichiarati presentando la **Dichiarazione Irap.**

Le norme riferite alle associazioni e quindi anche alle ASD

IRES

Art. 148 c. 1 Tuir

Non è mai considerata commerciale e quindi non concorre mai alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires qualsiasi attività svolta:

- ✓ nei confronti di associati o partecipanti
- ✓ in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
- ✓ senza pagamento di corrispettivi specifici

E comunque non concorrono, mai, a formare reddito imponibile le somme versate da associati o partecipanti a titolo di **quote e contributi associativi**.

Resta, quindi, commerciale tutta l'attività esterna, cioè quella rivolta a soggetti non associati o partecipanti.

Le norme riferite alle associazioni e quindi anche alle ASD

Il c.3 dell'art. 148 prevede che, anche, non si considerano commerciali le seguenti attività:

- ✓ **quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti;
- ✓ **le cessioni**, anche a terzi, **di proprie pubblicazioni**, purchè le stesse siano cedute prevalentemente agli associati.

Il c.4 invece definisce le attività considerate sempre commerciali anche se svolte nei confronti dei propri associati, si tratta di:

Attività che in genere esulano dagli scopi tipici di un'associazione (cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, attività di trasporto e di deposito, prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali, gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni) oppure che ben vi possono rientrare (somministrazione di pasti, gestione di spacci, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere, pubblicità commerciale).

Le condizioni per poter usufruire della «decommercializzazione»

Le ASD devono inserire nei propri statuti o atti costitutivi le seguenti clausole:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, **utili o avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, **ad altra associazione con finalità analoghe** o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge
- **disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo**, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Le condizioni per poter usufruire della «decommercializzazione»

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un **rendiconto economico e finanziario**
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo per ogni associato, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione,
- criteri e **idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari**, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
- **intrasmissibilità della quota o contributo associativo**, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa

IVA

Art. 4, c. 4, DPR 633/1972

Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali ai soci, associati o partecipanti, anche verso il pagamento di corrispettivi specifici.

Il Modello EAS

Articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972, **non sono imponibili** a condizione che:

- ✓ *gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria*
- ✓ *e che trasmettano all'Agenzia delle Entrate, mediante l'utilizzo del **Modello Eas**, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.*

Il modello va presentato, con modalità telematiche, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'ente.

Sono esonerate le sole ASD iscritte nel registro del Coni, che non svolgono attività commerciale.

Come si trasmette il Modello EAS e cosa fare in caso di dimenticanza

Il modello deve essere presentato in via telematica entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione. Dovrà essere presentato, inoltre, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

Se non è stato presentato il modello EAS non sarà possibile fruire dei benefici fiscali.

E' possibile rimediare, comunque, trasmettendo il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo "8114"). In questo caso, non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l'importo. La mancata presentazione del modello EAS comporta l'esclusione dal regime agevolativo a favore degli enti associativi.

Qualche domanda...

E se l'associazione al suo interno gestisce un bar?

L'attività di bar deve essere considerata commerciale anche se svolta solo nei confronti dei propri associati, poiché non è un'attività direttamente legata (funzionale) a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed è esercitabile separatamente dall'attività istituzionale.

La vendita di attrezzatura sportiva ai propri associati deve essere considerata commerciale? Anche se il prezzo applicato è inferiore a quello di costo?

La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita.

Qualche domanda...

Mettere a disposizione le proprie strutture sportive a fronte di corrispettivi specifici genera reddito d'impresa?

Si. Tuttavia, se l'attività in questione si rivolge a iscritti (oppure associati o partecipanti, ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti, a tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali) si può beneficiare della **de-commercializzazione** a condizione che si concretizzi la diretta attuazione degli scopi istituzionali. Inoltre, andranno esaminate le concrete modalità di svolgimento dell'attività e tutti gli elementi per valutare se si tratta di un'attività lucrativa piuttosto che volta al perseguimento dello scopo sociale.

Qualche domanda...

L'attività formativa è attività commerciale?

L'attività formativa può essere considerata attività se espressamente prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti (o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti, ovvero di tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali).

Qualche domanda...

Come si considerano le attività, direttamente collegate agli scopi istituzionali, effettuate a pagamento nei confronti di frequentatori e/o praticanti?

Possono essere **de-commercializzate** solo se i frequentatori e/o praticanti “non associati” risultano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). In caso contrario, le attività a pagamento sono rilevanti ai fini Iva e per le imposte sui redditi.

ATTENZIONE! Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione. Ciò comporta il venir meno del requisito della non lucratività, uno dei requisiti indispensabili per poter accedere ai benefici

Il Regime Agevolato per le ASD

✓ Rimangono esclusi le plusvalenze patrimoniali (art. 86 del Tuir) e i premi per la preparazione, la formazione e l'addestramento degli atleti.

Qualora il vincolo dei 250 mila euro dovesse essere superato, il regime cessa automaticamente e, dal mese successivo, l'associazione è tenuta ad applicare il regime ordinario.

Contestualmente cessano anche le esenzioni contabili, con conseguente obbligo di tenuta con il regime ordinario.

Modalità di esercizio dell'opzione

- Mediante apposita comunicazione all'Ufficio Siae territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende fruire del regime
- Nella prima Dichiarazione Annuale Iva, con la compilazione di apposita casella nel quadro VO (anche in caso di esonero)
- L'opzione è vincolante per 5 anni e si rinnova, poi, di anno in anno.

La determinazione del reddito ai fini Ires

Avviene applicando un **coefficiente di redditività del 3% ai proventi** derivanti dall'esercizio di attività commerciali (più eventuali plusvalenze).

Il reddito imponibile così determinato è assoggettato a **tassazione secondo l'ordinaria aliquota Ires.**

Non concorrono comunque a determinare il reddito imponibile ai fini Ires:

- ✓ ***I proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali*** (es. vendita materiali sportivi e gadget pubblicitari, sponsorizzazioni collegate ad un evento specifico, cene sociali e lotterie) ***e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro.***

Determinazione della base imponibile Iva

I proventi derivanti dall'attività istituzionale non sono imponibili.

Nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva invece bisogna distinguere tra:

- ✓ **Operazioni non direttamente connesse agli scopi istituzionali** (es. cessione di beni durante le manifestazioni sportive), **per le quali si applica il regime ordinario** (Iva dovuta = Iva incassata sulle operazioni attive – Iva pagata sulle operazioni passive)
- ✓ **Operazioni direttamente connesse agli scopi istituzionali** (es. vendita biglietti per le manifestazioni sportive). A queste si applicano, per effetto del regime agevolato, le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento.

Più in dettaglio, l'Iva da versare viene determinata sottraendo all'Iva incassata una detrazione forfettaria pari a:

- **½ dell'Iva sulle operazioni imponibili effettuate** (incluse le attività di sponsorizzazione)
- **1/3 dell'Iva su cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.**

Determinazione della base imponibile Iva

- Le ASD con volume di affari annuo inferiore a Euro 25.822,84 possono optare per il **regime forfettario di determinazione dell'Iva previsto per le attività spettacolistiche**, in virtù del quale la base imponibile è determinata in misura pari al 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'Iva sugli acquisti.
- *L'Iva dovuta dovrà essere versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24.*

Semplificazioni contabili e dichiarative

L'adesione al regime agevolato solleva dall'obbligo di:

- ✓ tenere le scritture contabili
- ✓ emettere le fatture, gli scontrini e le ricevute fiscali
- ✓ presentare la dichiarazione Iva.

Vi sono comunque degli adempimenti che vanno rispettati:

- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse
- conservare copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti

Semplificazioni contabili e dichiarative

- **annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, su un apposito prospetto riepilogativo**
- **nel prospetto riepilogativo di cui al punto precedente devono essere altresì annotati i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie**
- **redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario**

Semplificazioni contabili e dichiarative

- fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie
- procedere alla liquidazione e al versamento dell'Iva entro il termine di liquidazione trimestrale
 - redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa
- presentare il modello Unico Enc e, nei casi in cui siano dovuti, il modello 770 e quello Irap
 - tenere il libro soci e il libro delle assemblee

Le semplificazioni in materia di imposte indirette diverse dall'Iva

- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche (riconosciute dal Coni) sono soggetti all'**imposta di registro in misura fissa**, pari a 200 euro (articolo 90, comma 5, legge 289/2002)
 - Le ricevute rilasciate dalle associazioni sportive dilettantistiche in occasione del versamento da parte degli associati delle quote associative, anche se di importo superiore a 77,46 euro, sono **esenti dall'imposta di bollo** (art. 7 Tab. All. B DPR 642/1972)
- Gli atti e i provvedimenti concernenti le associazioni sportive dilettantistiche sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative** (art. 13-bis, comma 1, Dpr 641/1972).

La ritenuta del 4% sui contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche

- Art. 28, comma 2, Dpr 600/1973: “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto (...) e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad **imprese**, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
- Risoluzione 193/E del 2002: «per imprese destinatarie del contributo devono intendersi sia soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.
In tale ottica le ASD rientrano nel disposto della norma.

L’articolo 90, comma 4, legge 289/2002, ha espressamente stabilito che ***il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, qualora erogano contributi a favore di Asd, non sono obbligati a operare tale ritenuta.***

Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche

- ✓ Le Asd possono certificare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di **titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno della Siae** (Dpr 69/2002).
- ✓ Qualora l'associazione organizzi altre attività spettacolistiche, diverse da quelle sportive, è soggetta all'obbligo di certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche

I titoli d'ingresso devono essere costituiti da almeno **due** sezioni e riportare:

- ✓ *numero di serie,*
- ✓ *categoria di posto,*
- ✓ *ammontare del corrispettivo,*
- ✓ *corrispettivo per l'eventuale prevendita e tipologia (intero, ridotto o gratuito).*

Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

Gli abbonamenti devono invece riportare, oltre al *contrassegno Siae*, i dati dell'associazione, la numerazione progressiva, la validità temporale, il numero delle manifestazioni a cui danno diritto di assistere, il corrispettivo, la categoria di posto, la data di rilascio e la tipologia (intero, ridotto o gratuito).

Pubblicità all'interno degli impianti sportivi

- La **pubblicità** in qualunque modo realizzata dalle Asd all'interno di impianti sportivi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti **è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità ex Dlgs 507/1993** (articolo 1, comma 128, legge 266/2005 - Finanziaria 2006).
- L'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui vengano esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificamente le associazioni utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso.

Tracciabilità dei pagamenti

I **pagamenti** di importo pari o superiore a **1.000 euro** effettuati a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche (comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva) che si avvalgono del regime fiscale di favore di cui alla legge 398/1991, e i versamenti dalle stesse effettuati, *devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli* (ad esempio, carte di credito o bancomat ovvero assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria) – c. 5, art. 25, legge 133/1999.

Tracciabilità dei pagamenti

- ✓ L'articolo 19 del Dlgs 158/2015, ha modificato il comma 5, articolo 25, legge 133/1999, abrogando la parte in cui si prevede che l'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità comporta la decadenza dal regime agevolato.
- ✓ l'efficacia di tale disposizione è stata anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016. Le regole sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione qualora vengano effettuati prelevamenti e versamenti sul conto corrente postale o bancario.

Locazioni agevolate per Associazioni Sportive

La Legge di Stabilità ha previsto l'estensione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all'art. 9, D.P.R. n. 296/2005 (come ad esempio: edifici scolastici o immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere), purché rispettino le seguenti condizioni:

- siano costituite senza fini di lucro;
- siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva;
- svolgano attività sportiva dilettantistica.

Tale provvedimento già si applica ad altri enti senza fini di lucro, quali gli enti ecclesiastici, gli enti parco, la Croce Rossa Italiana, le ONLUS, le ONG e associazioni varie.

Il 5 per mille

Si tratta della somma - che corrisponde a una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF - che i contribuenti possono destinare, tra gli altri, alle ASD, indicando l'associazione beneficiaria nella propria dichiarazione dei redditi.

Quali enti possono beneficiare del 5 per mille?

Le categorie individuate dal legislatore sono numerose. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere se:

- nell'organizzazione è presente il settore giovanile
- sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

L'ASD deve svolgere, inoltre, una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di almeno 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di almeno 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari⁵¹

Come iscriversi negli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio?

L'associazione ogni anno deve presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate mediante il software gratuito disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La domanda telematica può essere trasmessa direttamente dall'ASD se questa ha l'abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

La domanda può essere presentata soltanto in via telematica entro il 7 maggio di ogni anno (in caso contrario l'associazione non potrà partecipare alla ripartizione del beneficio)

Successivamente, entro il 30 giugno, il legale rappresentante dell'associazione deve inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova la sede legale. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante secondo il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

In caso di dimenticanza di uno degli adempimenti...

- E' possibile rimediare inviando la domanda o la dichiarazione entro il 30 settembre e versando contestualmente la sanzione di 258 euro con modello F24 (codice tributo "8115"). Non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l'intero importo della sanzione.
- Anche la mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento d'identità può essere regolarizzata nei termini e con le modalità indicate.
- L'omesso invio della domanda telematica o della dichiarazione sostitutiva, nonché della copia del documento d'identità, entro il termine del 30 settembre comportano l'esclusione dall'elenco degli ammessi al beneficio.

La pubblicazione degli elenchi

- A seguito della presentazione delle domande telematiche, l'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito internet entro il 14 maggio l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi al beneficio.
- Ogni ASD deve verificare di essere inserita nell'elenco e che i dati riportati siano corretti. Se è necessario apportare delle modifiche, l'associazione può presentare apposita richiesta alla Direzione regionale di competenza territoriale entro il 20 maggio.
- A seguito della richiesta di correzioni trasmesse dalla ASD, l'Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo elenco, aggiornato, disponibile per i contribuenti per la scelta di attribuzione del 5 per mille nell'anno.
- Solo in seguito all'ultimazione dei propri controlli, l'Agenzia pubblicherà in via definitiva gli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi e l'indicazione della ripartizione delle somme attribuite dai contribuenti.

Utilizzo e rendiconto

- Il contributo del 5 per mille dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività che ne dà diritto, quindi non per attività diverse o spese di pubblicità per sensibilizzare sulla destinazione dello stesso 5 per mille.
- Entro un anno da quando l'ASD riceve le somme, deve redigere un rendiconto in cui illustrare come le somme sono state impiegate.
- Se l'importo del contributo è superiore a 20.000 euro il rendiconto dovrà essere inviato, entro 30 giorni dalla scadenza per la sua compilazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per non sbagliare...



Associazioni Sportive Dilettantistiche:
come fare per non sbagliare